



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it
pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 3 D.M. Sviluppo econ. 10/11/2011 seriale n. 01230470167602 del 27/11/2024. Il richiedente è tenuto a conservare l'originale
--

Prot. n. 559

Li, 15 Gennaio 2025

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0603301 del 12/12/2024, protocollo comunale n. 19871 del 20/12/2024 e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. Casagrande Samuel in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima - p. I.V.A. n. 03729190235 e procura al professionista incaricato, Brinis Alessandro con studio a Padova, e ciò in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate di Gennaio 2025;
- la pratica contiene la richiesta di "*concessione temporanea di suolo pubblico ...*" finalizzata all'installazione di un banco di circa 20 mq. per la vendita di frittelle, nel periodo dal 16 al 27 Gennaio 2025, come precisato dal procuratore con comunicazione pervenuta al Suap con prot. n. 0021452/2025.

Riscontrato che:

- l'istanza è riferita alla presenza di n. 3 pratiche Suap già autorizzate dall'Ente ed inerenti l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante dall'8 Gennaio al 20 Gennaio 2025 sul suolo pubblico del piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo, periodo successivamente allungato fino al 27/01/2025, giusta decisione di Giunta comunale n. 3 del 09/01/2025;
- l'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:
 - al Settore 3 - Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0626495/2024;
 - al Consorzio di polizia locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0626382/2024;
 - all'azienda ULSS n. 8 Berica-Distretto Ovest per opportuna conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0633563/2024;

Dato atto che il titolare della pratica Suap ha allegato in copia alla pratica:

- l'ex licenza di tipo B n. 103274 rilasciata in data 01/10/2007 dal Comune di Verona per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il commercio in forma itinerante;
- il certificato di registrazione n. 050017092 rilasciato in data 04/12/2008 dall'ASL 04 Thiene per la produzione e vendita di zucchero filato, frittelle e caldarroste in attività di commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche;
- la polizza assicurativa della struttura utilizza per l'attività di vendita ambulante;
- il certificato di collaudo della predetta struttura rilasciato in data 31/05/2024 dall'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Padova al n. 3901/1996;
- il certificato di conformità alla regola dell'arte dell'impianto GPL presente;

Dato atto, inoltre, che:

- l'evento di festeggiamento del Santo Patrono Sant'Antonio Abate di Gennaio 2025 rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera 111 del 21/10/2024 ed inoltrato alla

Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 184/2017;

- con decisione n. 133/2024 la Giunta comunale per gli eventi di cui al calendario sopra citato ha disposto l'applicazione di una tariffa agevolata per l'occupazione del suolo pubblico in caso di presenza, durante gli stessi, di operatori economici che svolgano attività di vendita, per cui con prot. Suap n. 0024657/2025 è stato inoltrato al procuratore l'avviso di pagamento predisposto dall'agenzia I.C.A. S.r.l. di Valdagno;
- non risultano pervenute al Suap ulteriori istanze analoghe da parte di altri operatori economici per esercitare attività di somministrazione temporanea nell'area di installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione dell'evento in argomento, per cui non è necessario procedere ad un'eventuale valutazione selettiva per l'assegnazione dell'area pubblica richiesta;
- il titolare della pratica in premessa ed i titolari delle pratiche Suap inerenti le attrazioni dello spettacolo viaggiante, unitariamente, hanno presentato ulteriore documentazione tecnica (relazione tecnica, piani di emergenza sanitaria e gestione delle emergenze, planimetria) a firma dell'ing. Maiorana Giovanni Carlo Maria che è stata pertanto inoltrata al Settore Tecnico con prot. Suap n. 0626847/2024 per le verifiche e gli adempimenti di competenza, come pure al procuratore della pratica Suap, giusto prot. n. 0632429/2024, per il rispetto di quanto nella stessa contenuto;
- il Responsabile del Settore 3, previa visione della documentazione tecnica di cui al succitato prot. Suap n. 0626847/2024, ha emesso l'ordinanza n. 4 in data odierna che viene inoltrata al procuratore della pratica con il presente provvedimento, e ciò per il rispetto di quanto disposto nella stessa;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo n. 114/1998 e la Legge regionale n. 10/2001;
- i vigenti regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano";
- il Decreto legislativo n. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;
- l'articolo 18 del T.U.L.P.S.;
- la normativa vigente in materia di Suap ed in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2025;
- in materia di Suap ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sportello unico per le attività produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. Casagrande Samuel, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima sopra identificata, all'occupazione temporanea di suolo pubblico nel piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo per l'installazione della struttura **solo nel periodo dal 16 Gennaio al 27 Gennaio 2025 per complessivi mq. 20.00, collocando la stessa esclusivamente nell'area indicata nella planimetria allegata alla predetta documentazione tecnica inoltrata al titolare della pratica in argomento con il succitato prot. Suap n. 0632429/2024**, per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e vendita di

alimenti in occasione della presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante durante i festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate.

L'attività autorizzata dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti giorni ed orari di funzionamento delle predette attrazioni dello spettacolo viaggiante:

il lunedì ed il mercoledì	dalle ore 16:30 alle ore 23:00
il martedì, il giovedì ed il venerdì	dalle ore 14:30 alle ore 23:00
il sabato e la domenica	dalle ore 09:00 alle ore 23:00

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti, delle prescrizioni di legge e secondo quanto indicato: nell'ordinanza n. 4/2025, nella documentazione tecnica allegata alla pratica Suap con il succitato prot. Suap n. 0632429/2024 come pure delle disposizioni di collaudo della struttura citato in premessa.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente:

- di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta;
- di inoltrare tramite Suap della ricevuta di pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione autorizzata, di cui all'avviso I.C.A. S.r.l. inoltrato al procuratore con prot. Suap n. 0024657/2025.

L'inosservanza di tutto quanto sopra stabilito determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Casagrande Samuel sopra identificato, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, dovrà garantire in particolare:

- che non siano allestite aree o locali destinati ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 oltre al rispetto:
 - dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;
 - di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ... (omissis);
- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza ed ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0627001/2024.

Si precisa che:

- l'organizzatore dovrà provvedere, in associazione con gli altri titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti nell'area in argomento, all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0627001/2024;
- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;
- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico del titolare della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;
- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;
- in quanto riferito ad "autorizzazione di occupazione temporanea del suolo pubblico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:
 - al sig. Casagrande Samuel, titolare dell'impresa individuale omonima, per il tramite del suo procuratore sig. Brinis Alessandro
 - agli Enti e/o Uffici competenti.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al Tribunale amministrativo regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal Decreto legislativo n. 82/2005.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex articolo 24 Decreto legislativo n. 82/2005)